



TRIBUNALE DI PISTOIA
UFFICIO CONCURSUALE

Rg. 61-1/ 2024

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente

Dr. Sergio Garofalo Giudice rel.

Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice

Nel procedimento promosso da ANNA FANCIULLACCI, c.f. FNCNNA67R44M059Q, nata a Vinci il 4.10.1967 e residente a Lamporecchio in via G. Di Vittorio n. 1/A, per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso proposto il 13.5.2024, il debitore ANNA FANCIULLACCI ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, di determinare in euro 1560,00 al mese la quota di reddito esclusa dalla liquidazione, poiché necessaria al proprio mantenimento, e di escludere dalla liquidazione al vettura Chevrolet tg. EC101EW o comunque di poterne disporre fino alla vendita. E' stata allegata la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare: - dichiarazioni dei redditi dei tre anni precedenti, - relazione del gestore della crisi, nominato dall'OCC della Camera di Commercio di Pistoia e Prato, dott. Luca Vannini sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Il ricorso contiene anche l'elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti, e l'indicazione della situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata. Alla relazione del gestore della crisi è allegata la dichiarazione della debitrice relativa, tra l'altro, agli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore.



A seguito di richiesta di integrazioni da parte del GD, parte ricorrente ha prodotto la visura camerale della impresa individuale AF di Fanciullacci Anna e relazione aggiornata dell'OCC.

§§

1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza della ricorrente.

2. La sig.ra Fanciullacci lavora alle dipendenze della [REDACTED]. Ha svolto attività di impresa quale titolare della impresa individuale AF di Fanciullacci Anna, cancellata dal registro delle imprese il 21.2.2023. E' stata amministratrice della Freelance srl, ora in liquidazione. Essendo decorso l'anno dalla cancellazione dell'impresa individuale, la sig.ra Fanciullacci non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

3.1 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare, la ricorrente ha una esposizione debitoria complessiva di circa 100.000,00 euro, svolge attività di lavoro dipendente ed ha una retribuzione mensile, al lordo delle imposte, di euro 831,74. La ricorrente, che abita quale comodataria in un appartamento del padre, è titolare del diritto di nuda proprietà di un laboratorio artigianale a Ponte Buggianese, stimato dal gestore della crisi euro 36.465,00, ed è proprietaria di due vetture: Chevrolet Spark 1.0, immatricolata nel 2010, tg. EC101EW, del valore stimato dal gestore della crisi di euro 2.600,00, e Hyundai I10, immatricolata nel 2014, tg. EX923CN, del valore stimato dal gestore della crisi di euro 5.600,00. Il nucleo familiare è composto anche dalla figlia [REDACTED] studentessa universitaria. Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi della ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e della figlia, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

3.2 La relazione del professionista nominato gestore della crisi, dott. Luca Vannini, contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. Il gestore della crisi ha documentato le comunicazioni effettuate, ai sensi dell'articolo 269, III comma, CCII, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.



4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di OCC.

La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento. Non può, quindi, escludersi dalla liquidazione, come richiesto dalla ricorrente, la vettura Chevrolet Spark; piuttosto, la prospettata necessità di avvalersene per raggiungere il lavoro, oltre che, presumibilmente, per l'espletamento delle ordinarie esigenze di mobilità, giustifica, in luogo della mancata cessione alla massa dei creditori, la non immediata consegna del bene *ex art. 270 c. 2 lett. e) CCII*.

La quota di reddito da riservare alla debitrice per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

5. Va, infine, precisato che: - il divieto di azioni esecutive e cautelari "salvo diversa disposizione della legge", costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni; - nella procedura di liquidazione controllata non può essere attribuita natura prededucibile, stante il disposto dell'art. 6 CCII, ai crediti diversi da quelli per spese e compensi per le prestazioni rese dall'OCC e da quelli sorti durante la procedura; - che il pagamento del compenso concordato in favore dell'OCC sarà autorizzato, in prededuzione, all'esito della verifica del rispetto dei criteri di determinazione del compenso di cui al DM 24.9.2014 n. 202.

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **ANNA FANCIULLACCI, c.f. FNCNNA67R44M059Q, nata a Vinci il 4.10.1967 e residente a Lamporecchio in via G. Di Vittorio n. 1/A**

- a) nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo
- b) nomina liquidatore il dott. Luca Vannini, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori



- d) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione della vettura Chevrolet Spark 1.0, tg. EC101EW, la cui consegna avverrà solo al momento della vendita;
- f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
- g) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Pistoia il 24.5.2024

Il Presidente

Dott.ssa Nicoletta Curci

Il Giudice est.

Dott. Sergio Garofalo

